Pubblicato il 14/10/2024

N. 04625/2024 REG.PROV.CAU.
N. 09232/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9232 del 2024, proposto da

-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Marras, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18 e domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Magistrale Statale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla classe 2^ del -OMISSIS- op.ne economico sociale presso l'Istituto Magistrale Statale "-

OMISSIS-" di Roma in esito allo scrutinio del 17.7.2024, verbale n. 4 del Consiglio della classe -OMISSIS- liceo delle scienze umane op.ne economico sociale relativo allo scrutinio differito dell'anno scolastico 2023/2024 e relativo Tabellone recante la valutazione finale dell'anno scolastico 2023/2024 sessione differita;

- Verbale n. 18 del Consiglio della classe -OMISSIS- liceo delle scienze umane op.ne economico sociale relativo allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2023/2024 e relativo Tabellone, in esito al quale è stato sospeso il giudizio nei confronti dell'alunna -OMISSIS-;
- del verbale di correzione prova scritta di inglese per le sospensioni di giudizio Classe -OMISSIS- del 15.7.2024, nonché della relativa griglia dei criteri di valutazione della prova;
- del verbale di correzione prova scritta di matematica IB per le sospensioni di giudizio del 16.7.2024, nonché della relativa griglia dei criteri di valutazione della prova;
- per quanto occorrer possa, del Piano Didattico Personalizzato (PDP);
- nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, conseguente, connesso e/o presupposto ai predetti, ancorché non conosciuto, ivi espressamente inclusi (i) tutti i verbali del consiglio di classe della -OMISSIS- dell'a.s. 2023/2024 ed in particolare i verbali del 10.6.2024, del 17.7.2024, del 10.10.2023, 11.12.2023, 12.12.2023, 23.1.2023, 21.3.2024 e 8.5.2024 (doc. 6), (ii) i provvedimenti disciplinari emessi a carico dell'alunna -OMISSIS- di cui al verbale del Consiglio di classe straordinario dell'11.12.2023, in cui è stata disposta la sospensione dell'alunna per tre giorni senza frequenza e al verbale del Consiglio di classe straordinario del 23.1.2024 in cui è stata disposta la sospensione dell'alunna per cinque giorni senza frequenza e relativa comunicazione alla famiglia prot. N. -OMISSIS- del 26.1.2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:
- la parte ricorrente impugna il suindicato provvedimento di non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla classe 2^ del -OMISSIS- dolendosi della mancata considerazione della situazione personale della studentessa (cfr. certificazione BES);
- dagli atti di causa non risulta che l'istituto scolastico nello svolgimento della didattica, nella valutazione del comportamento e del rendimento dell'alunna, nonché nell'effettuazione delle prove di recupero e nella loro valutazione abbia adottato gli accorgimenti e le misure previste dal PDP (piano didattico personalizzato) assunto per far fronte ai bisogni educativi speciali riconosciuti all'alunna stessa;
- si è costituita in giudizio l'amministrazione, con memoria di mero stile dell'Avvocatura dello Stato;
- l'istituto scolastico non ha adempiuto alla richiesta istruttoria - contenuta nel decreto cautelare n. 4231/2024 ritualmente notificato - di una relazione, a cura dell'Amministrazione intimata, nella quale venissero resi "adeguati chiarimenti circa l'attuazione delle misure compensative, dispensative e le modalità di verifica e valutazione stabilite dal PD"; tale omissione, rimasta ingiustificata, deve essere valutata sul piano processuale ai sensi dell'art. 63, comma 4 c.p.a.;
- ai fini del *periculum in mora*, occorre disporre la reintegrazione dell'alunna nella classe di appartenenza (II anno) nel più breve tempo possibile al fine di

evitare ritardi nell'apprendimento.

Ritenuto dunque che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva appare viziato in ragione della mancata attuazione delle misure indicate nel PDP a fronte degli speciali bisogni educativi dell'alunna.

Ritenuto dunque di dover accogliere la domanda cautelare e per l'effetto ordinare l'ammissione con riserva dell'alunna -OMISSIS- alla classe successiva (II) del -OMISSIS-.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in parte motiva.

Condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 1.000, per la presente fase.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 giugno 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Marco Arcuri, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Luca De Gennaro	**Pierina Biancofiore**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.